



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 237 / 2022 R.G.E.

Il G.E.

letti gli atti e sciolta la riserva (verb. ud. 22/01/2025), osserva quanto segue.

I) In fatto.

In esito all'introduzione dinanzi ad altra Sezione di questo Tribunale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 CC.II.* e dell'adozione in quella sede della misura cautelare della sospensione dell'esecuzione individuale, con la successiva presa d'atto del G.E. ai sensi dell'art. 623 c.p.c. (ord. 8-9/02/2024), gli esecutati, allegando l'intervenuta omologazione del piano di ristrutturazione, giusta sentenza n. 137 del 15/5/2024 (in atti), hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'esecuzione (istanza depositata il 22/5/2024).

All'udienza fissata, il creditore procedente, senza contestare l'omologazione del piano, né la definitività della relativa sentenza per mancata impugnazione, ha concluso per la sospensione dell'esecuzione, così sostanzialmente opponendosi alla richiesta degli esecutati, che hanno invece insistito nella loro istanza.

Gli Ausiliari nominati dal G.E. hanno depositato le richieste di liquidazione delle rispettive competenze.

II) In diritto.

La questione controversa si concentra nello stabilire quali siano le conseguenze per la procedura esecutiva (eventualmente già attinta, come nella specie, dalla misura cautelare della sospensione "esogena") della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti pronunciata ai sensi dell'art. 70, co. 7, CC.II., e in particolare: se l'esecuzione individuale pendente debba essere (ovvero restare) sospesa o se debba essere definita con declaratoria di improcedibilità e, in tale ultimo caso, come vadano regolate le tipiche statuizioni accessorie della chiusura dell'esecuzione, quali la liquidazione delle competenze degli Ausiliari e la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

II.1) Deve muoversi dal rilievo della mancanza, nella disciplina degli strumenti di regolazione della crisi dettata dal codice della materia, di una disposizione univocamente risolutiva della sopra indicata questione di interferenza procedurale, diversamente da quanto accade per il rapporto tra l'esecuzione pendente e l'apertura della liquidazione giudiziale, dalla

quale può scaturire, secondo che il curatore subentri nella prima o meno, la prosecuzione dell'attività liquidatoria nella sede dell'esecuzione o la sua improcedibilità (art. 216, co. 10, CC.II.), fatte salve le ipotesi di deroga normativa espressa, quali la natura fondiaria del credito azionato dinanzi al G.E. (v. artt. 150 CC.II. e 41 T.u.b.).

Ciò nondimeno, dalla disciplina speciale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore possono enuclearsi le seguenti norme utili alla soluzione della questione che qui si pone:

- art. 70, co. 4, CC.II.: “... il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”;
- art. 70, co. 7, CC.II.: “Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano ... omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura”.

Alla luce di siffatto quadro normativo, deve escludersi che quella di disporre la sospensione dell'esecuzione individuale (ovvero di confermarla o prorogarla, ove già accordata ex art. 623 c.p.c. in via di doveroso “recepimento” della pronuncia adottata dal Giudice del sovraindebitamento al momento della valutazione di ammissibilità del piano ex art. 70, co. 1 e 4, cit.), sia un'opzione praticabile dal G.E. in presenza dell'intervenuta omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.

Invero, la misura della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata assolve alla specifica e dichiarata funzione protettiva di evitare pregiudizio alla “fattibilità del piano” di ristrutturazione; sicché, in disparte la sua revocabilità, anche d'ufficio, in caso di atti in frode (art. 70, co. 5, CC.II.), tale misura viene meno, per così dire, fisiologicamente nel momento in cui il Giudice della crisi da sovraindebitamento pronuncia la sentenza di omologazione, avendo positivamente valutato (l'ammissibilità giuridica e) la fattibilità del piano proposto dal debitore. Il che rappresenta null'altro che il portato della regola generale per cui ogni disposizione cautelare resta in vita fino alla pronuncia definitiva del processo che ne è attinto: regola recepita pure dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, all'art. 55, co. 2, ult. periodo (“Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ...”), applicabile alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in generale, in forza del rinvio interno fatto dall'art. 65, co. 2, previa verifica di compatibilità.

Se, dunque, la sospensione dell'esecuzione disposta *ab externo* perde automaticamente efficacia con la pronuncia della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione, il G.E.

non può reiterare quella stessa misura, trattandosi di potere che risulterebbe privo di base normativa.

II.2) Esclusa la sospensione, la virtuale alternativa tra la prosecuzione e la chiusura dell'esecuzione con declaratoria di improcedibilità non può che risolversi a favore di quest'ultima soluzione procedurale.

Dalla lettura sistematica della disciplina degli strumenti di regolazione della crisi si ricava che, con la sentenza di omologazione, il piano di ristrutturazione dei debiti, che, per definizione, compendia tutte le posizioni creditorie verso il consumatore sovraindebitato (art. 67, co. 2, CC.II.), inclusa quella già azionata con il pignoramento immobiliare, diventa obbligatorio vuoi per il debitore, vuoi per i creditori anteriori che in esso sono contemplati. Ne consegue l'incompatibilità non soltanto logica e funzionale, ma anche giuridico-processuale tra la fase attuativa del piano omologato e la prosecuzione dell'esecuzione individuale pendente, che, stante l'obbligatorietà del primo, con le correlate modalità di adempimento dei debiti imposte al sovraindebitato, ha ormai ad oggetto un credito del quale, sin dal momento dell'omologazione del piano di ristrutturazione e fino all'eventuale revoca nei casi previsti dall'art. 72 CC.II., è paralizzata l'esigibilità, nel senso che esso non è (più) realizzabile nella forma dell'espropriazione forzata dei beni del debitore scelta dal creditore munito del titolo esecutivo.

In definitiva, la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti determina l'improcedibilità dell'esecuzione individuale pendente, che deve pertanto essere dichiarata dal G.E. che ne sia richiesto dal debitore esecutato, ferma restando la verifica nel contraddittorio delle parti dei presupposti di tale declaratoria, non solo processualmente necessaria in quanto preordinata ad un provvedimento da adottarsi con ordinanza (art. 487 c.p.c.), ma anche opportuna al fine di consentire la valutazione in concreto di eventuali criticità o situazioni impedienti (si pensi a difficoltà immediatamente sorte nell'adempimento del piano omologato da parte del debitore o all'impugnazione della sentenza di omologazione proposta dal creditore ai sensi dell'art. 51 CC.II., cui può accedere l'inibitoria ex art. 52 CC.II.).

Va da sé che all'analogia modalità definitiva dell'esecuzione sospesa per ordine del Giudice del sovraindebitamento, il G.E. può altresì pervenire *motu proprio* ove gli consti (per esempio, in virtù di apposita segnalazione dell'Ausiliario della procedura) l'intervenuta omologazione dello strumento di regolazione della crisi, fermo restando il preventivo contraddittorio con le parti.

II.3) Restano da definire le statuizioni accessorie che il G.E. è tenuto ad emettere con la declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione.

II.3.1.) Non può anzitutto dubitarsi della necessità di liquidare le competenze degli Ausiliari della procedura e di porre il relativo pagamento, in mancanza della fase distributiva, a carico del procedente in via di anticipazione secondo la regola generale dell'art. 8 T.U. n. 115/2002 (cfr., in fattispecie analoga, Cass. n. 22800/2019, che, in caso di declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione per intervenuto fallimento del debitore, afferma che *“le competenze dell'ausiliario vanno poste a carico del creditore procedente e, cioè, del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato, in quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti nell'ambito della procedura fallimentare o questa non sia altrimenti chiusa, con la conseguenza che la procedura esecutiva, esistendo ancora i beni, può nuovamente liberamente svolgersi”*); motivo per il quale, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione preordinata alla pronuncia dell'improcedibilità, è stata ordinata la produzione delle notule dei Professionisti nominati, che vi hanno provveduto.

Ne consegue che, alla stregua della documentazione prodotta:

- per quanto attiene alle competenze dell'Esperto, deve provvedersi alla definitiva determinazione dell'onorario per la stima, già provvisoriamente liquidato in corso di procedura nei limiti dell'acconto previsto dall'art. 161, co. 3, disp. att. c.p.c., considerando, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, il valore attribuito al bene pignorato con la relazione estimativa, dal momento che non si è pervenuti alla vendita;
- per quanto attiene alle competenze per gli incarichi di Custode e di Delegato, la notula del Professionista nominato risulta, nei limiti di quanto liquidato in dispositivo, conforme, rispettivamente, ai d.m. n. 80/2009 e n. 227/2015.

II.3.2) Quanto alla trascrizione del pignoramento, al netto delle eventuali previsioni specifiche che in astratto può contenere il piano di ristrutturazione omologato (previsioni che, in concreto, non si rinvergono nel caso in esame) nonché del potere di cancellazione a tal fine esercitabile dal Giudice della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 71, co. 2, CC.II.), non sembra che il sacrificio delle ragioni del creditore procedente, che vede neutralizzato il proprio diritto di agire *in executivis* dalla pur legittima iniziativa del debitore proponente il piano, possa spingersi fino alla perdita degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento (art. 2912 ss. c.c.), dovendosi in tale ottica ritenere non applicabile per analogia, né comunque assimilabile alla presente fattispecie la disciplina dettata dal codice di rito per i casi di estinzione del processo esecutivo.

Se è vero, infatti, che con l'estinzione il G.E. deve sempre disporre la cancellazione della

trascrizione del pignoramento (art. 632, primo comma, c.p.c.), non può non venire in rilievo che tale prescrizione accessoria si giustifica, sul piano della *ratio*, perché collegata, a monte, o ad una scelta dello stesso creditore (rinuncia) o ad un suo contegno *lato sensu* negativo (inattività); analogamente deve ritenersi nell'ipotesi della chiusura anticipata dell'esecuzione per infruttuosità ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c., alla luce della non meritevolezza economica dell'azione espropriativa intrapresa dal creditore.

Nel caso dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, viceversa, la chiusura dell'esecuzione non può farsi risalire in alcun modo al creditore, il quale semplicemente la subisce, eventualmente anche ad onta delle contestazioni svolte dinanzi al Giudice adito dal debitore *ex art. 67 CC.II.*

Non può peraltro omettersi di considerare che la trascrizione del pignoramento, oltre a poter essere meglio gestita proprio nella sede della composizione della crisi da sovraindebitamento, come suggerisce il già citato art. 71, co. 2, CC.II., costituisce, almeno indirettamente, uno strumento, per un verso, corroborante della corretta e integrale attuazione del piano di ristrutturazione e, per altro verso, utile alla conservazione per il creditore delle possibilità di soddisfacimento delle proprie ragioni sui beni patrimoniali del debitore, coltivabili mediante l'istanza di conversione in liquidazione controllata, che egli può avanzare al giudice nel caso di atti in frode o di inadempimento del piano da parte del sovraindebitato (art. 73, co. 2, CC.II.). In conclusione, deve ritenersi che con l'improcedibilità dell'esecuzione per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, il G.E. non debba ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

II.3.3) V'è infine da disporre per la chiusura del conto intestato alla procedura, sul quale, secondo le allegazioni del Delegato, risultano depositate le somme versate dal creditore in funzione delle spese occorrenti alla vendita e che, pertanto, devono essergli restituite.

P.q.m.

pronunciando sull'istanza depositata dai debitori eseguiti in data 22/5/2024, così provvede:

- a) DICHIARA l'improcedibilità dell'esecuzione;
- b) LIQUIDA

b.1) in favore dell'Esperto, Ing. Leonardo Alessandro ROSSI, la somma di €646,76, a titolo di saldo dell'onorario *ex art. 13 d.m. 30/5/2002*, oltre a oneri fiscali e previdenziali, come per legge;

b.2) in favore dell'Avv. Immacolata CECERE le seguenti somme:

- per l'incarico di Custode giudiziario, €1.000,00, a titolo di compenso (comprensivo della riduzione per cessazione anticipata), oltre a rimborso forf. spese (10%), nonché a oneri fiscali e previdenziali, come per legge;
 - per l'incarico di Delegato, €3.000,00, a titolo di compenso, oltre a rimborso forf. spese (10%), nonché a oneri fiscali e previdenziali, come per legge;
- c) PONE il pagamento delle somme liquidate al precedente capo b) a carico del creditore procedente, in via di anticipazione;
- d) ORDINA al Delegato di provvedere alla chiusura del c/c BNL n. 8233, intestato alla procedura esecutiva, e a versare il relativo saldo, al netto delle spese di chiusura, in favore del creditore procedente.

Si comunichi.

Bari, 11/03/2025

Il G.E. - *Antonio Ruffino*